

## L'AMMINISTRAZIONE DELLA SRL E LE DECISIONI DEI SOCI

La nomina degli amministratori, i modelli di governance, le  
competenze dei soci.

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** – 1. Premessa. – 2. La designazione degli amministratori. – 3. I modelli di amministrazione. – 3.1. *Il modello di amministrazione pluripersonale di natura collegiale.* – 3.2. *Il modello di amministrazione pluripersonale di natura non collegiale.* – 3.3. *La rappresentanza della società.* – 3.4. *I conflitti di interessi.* – 3.5. *La responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci.* – 3.6. *La cessazione e revoca dalla carica di amministratore.* – 3.6.1. *La cessazione dalla carica.* – 3.6.2. *La revoca degli amministratori.* – 4. Le decisioni dei soci. – 4.1. Le competenze inderogabili. – 4.2. Le modalità di assunzione delle decisioni dei soci. – 4.3. L'assemblea dei soci. – 4.4. L'invalidità delle decisioni dei soci. – 4.5. la distribuzione di competenze tra soci e amministratori. – 4.5.1. *Le competenze dei soci.* – 4.5.2. *Le competenze dell'organo amministrativo.* – 4.6. I quorum necessari per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci. – 4.6.1. *Il sistema precedente.* – 4.6.2. *Il nuovo ordinamento.* – 4.7. L'invalidità delle decisioni dei soci. – 5. Le controversie tra amministratori e il ricorso all'arbitrato

### **1. Premessa**

La legge delega, in materia di amministrazione della Srl, è particolarmente avara di indicazioni a questo specifico riguardo. L'unica indicazione è quella che si ricava all'articolo 3, comma 2, lett. e), della legge-delega, dove, pur senza mai parlare esplicitamente di amministrazione, si stabilisce che la riforma deve essere ispirata a *“riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità”*.

Secondo il legislatore, dunque, l'assetto dell'organo amministrativo delle Srl può ora essere liberamente conformato dai soci nell'atto costitutivo.

Il legislatore ha rinunciato non solo a richiamare formalmente molte delle disposizioni dettate in tema di amministrazione della Spa e che prima si applicavano anche alla Srl, ma ha inteso disciplinare in modo autonomo ed esplicito gli aspetti prima regolati dalle norme richiamate.

### **2. La designazione degli amministratori**

La nuova norma ripete la previsione previgente secondo cui, in mancanza di diversa disposizione statutaria, a comporre l'organo amministrativo devono

essere chiamati coloro che sono soci (art. 2475, comma 1). Dunque, gli amministratori, di regola, saranno designati tra i soci, ma è possibile prevedere nell'atto costitutivo che l'amministrazione possa essere affidata anche non soci.

La designazione degli amministratori deve avvenire, per la prima volta, nell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 8 C.C.).

Successivamente, gli amministratori sono nominati con decisione dei soci (in forma di deliberazione assembleare o con una delle altre possibili modalità consentite dall'art. 2479, ma pur sempre con una possibile diversa disposizione prevista nell'atto costitutivo.

Lo stesso articolo 2479, comma 2, n. 2), riserva alla competenza esclusiva dei soci la nomina degli amministratori "se prevista nell'atto costitutivo".

Lo statuto non può sottrarre ai soci la competenza circa la nomina degli amministratori.

Tuttavia, a norma dell'articolo 2468, comma 3<sup>1</sup>, la nomina degli amministratori può non spettare a tutti i soci - e quindi può non essere adottata ai sensi dell'articolo 2479 - ma **può essere attribuita a singoli soci o a gruppi di soci.**

Nulla viene detto in materia di ineleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità. Pertanto, le nomine degli amministratori di Srl non sono soggette a causa di ineleggibilità o di decadenza e non appaiono applicabili per analogia le regole dettate per la Spa dall'art. 2382 C.C.

Tuttavia, nulla vieta che lo statuto possa imporre cause di ineleggibilità o di decadenza. Come nulla impedisce che nello statuto possano essere previsti requisiti di onorabilità e di professionalità.

La durata, come in passato, può essere determinata liberamente, ed anche non determinata affatto.

Nel caso di nomina per un periodo prefissato, è opportuno che nello statuto sia previsto che il parametro temporale utilizzato non sia l'anno solare ma l'esercizio sociale e che la scadenza della carica degli amministratori si abbia, come per la Spa (Cfr. art. 2383, comma 2), in coincidenza della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Da ultimo, bisogna rilevare che è venuta meno ogni disciplina espressa della revoca, della cessazione e della sostituzione degli amministratori. Il tutto viene rimesso alle eventuali previsioni dell'atto costitutivo.

### **3. I modelli di amministrazione**

Novità rilevanti riguardano l'organizzazione, il modo di funzionamento e le competenze dell'organo amministrativo.

L'accentuazione del carattere personale della Srl e il maggior spazio riconosciuto all'autonomia statutaria ha indotto il legislatore a consentire

---

<sup>1</sup> "Art. 2468. (Quote di partecipazione).

(Omissis)

3. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

(Omissis)

espressamente anche forme di amministrazione pluripersonale, più simili a quelle tipiche delle società di persone.

Nel terzo comma dell'art. 2475 si stabilisce, infatti, che *“Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258”*.

Dunque, quando l'amministrazione viene affidata a più persone, la collegialità è la regola, ma a detta regola l'atto costitutivo può derogare prevedendo sia forme di **amministrazione pluripersonale congiunta** (ma non collegiale), sia forme di **amministrazione pluripersonale disgiunta**.

Solo per alcune tassative deliberazioni (redazione dei progetti di bilancio, fusione o scissione, aumento del capitale sociale da parte degli amministratori) gli amministratori sono di regola obbligati ad operare con sistema maggioritario.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2475, al riguardo di tali deliberazioni, si stabilisce, dopo la rettifica pubblicata nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2003, *“che sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo”*.

A questo punto si può dire che **tre sono i possibili modelli di amministrazione pluripersonale**:

- a) quello tradizionale di tipo collegiale;
- b) il modello dell'amministrazione pluripersonale disgiuntiva;
- c) il modello di amministrazione pluripersonale congiuntiva.

Dunque, ora si potrà scegliere tra:

- a) un **amministratore unico**;
- b) un **organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale** (consiglio di amministrazione);
- c) un **organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale** (una pluralità di amministratori), che a sua volta potrà agire disgiuntamente, congiuntamente, o disgiuntamente per determinate operazioni e congiuntamente per altre.

L'articolo 2475 C.C. sostituisce il previgente art. 2487. Al contrario di quanto stabilito nell'articolo previgente, che conformava l'amministrazione delle Srl a quella delle Spa richiamandone sostanzialmente quasi tutti gli articoli, nella nuova norma viene espressamente prevista l'applicazione del solo articolo 2383, commi 4 e 5.

Al 4° comma viene previsto che gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Nel successivo comma 5 si stabilisce che le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

C'è inoltre da osservare che, al posto di quelle non più richiamate, il legislatore non ha introdotto nuove disposizioni; di conseguenza, si dovrà procedere caso per caso, facendo ricorso allo strumento dell'analogia ogni qual volta ci si

troverà di fronte ad una lacuna legislativa non colmata dai soci in sede contrattuale.

### 3.1. Il modello di amministrazione pluripersonale di natura collegiale

Il metodo collegiale, che nella normativa precedente inderogabilmente contraddistingueva la decisione dei soci, sta di fatto per tramontare.

Lo statuto della Srl, come si è detto, può consentire che si adotti il sistema del consiglio di amministrazione, il quale tuttavia potrà non agire con modalità collegiali, adottando cioè decisioni a seguito di una riunione dei suoi componenti.

La soppressione di tutti i rinvii alle norme dettate per la Spa, fa sì ora che il funzionamento di questo organo tradizionale di tipo collegiale si trovi ad essere assai poco regolamentato.

Con la nuova riforma, l'assemblea ha perso il ruolo dominante che rivestiva nella normativa precedente. In questo modo, la disciplina della Srl si è maggiormente avvicinata a quella delle società di persone.

Come vedremo meglio più avanti, **il metodo assembleare non è più indispensabile per la formazione della volontà sociale**, in quanto il legislatore ha disposto che i soci possono adottare le loro decisioni anche mediante **consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**.

Scompare poi la distinzione tra assemblea in sede ordinaria e straordinaria, anche se rimane in vigore la norma che prevede l'obbligo dell'intervento del notaio per le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2480 C.C.).

### 3.2. Il modello di amministrazione pluripersonale di natura non collegiale

La riforma contrappone un modello collegiale perfetto, quello dell'assemblea – obbligatorio in casi limitati (quali: le modificazioni dell'atto costitutivo e le operazioni che comportino sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci) e a richiesta di almeno un terzo del capitale sociale ovvero di uno o più amministratori (art. 2479, comma 4, C.C.) – ad un sistema non collegiale di stampo schiettamente personalistico dove l'unico limite è quello di assicurare una documentazione scritta sull'argomento delle decisioni e sul consenso dei soci (consultazioni scritte ovvero raccolta di consensi espressi per iscritto) (art. 1279, comma 3).

All'opposto del modello precedente si colloca il modello di amministrazione pluripersonale non collegiale, che a sua volta può agire disgiuntamente o congiuntamente.

Gli innesti innovativi operati dalla riforma non si limitano alla eventuale **sostituzione del metodo collegiale**, nel quale le decisioni scaturiscono in un contestuale incontro di volontà, **con il metodo collettivo**, caratterizzato da volontà espresse anche solidariamente e che si sommano l'una all'altra, ma, sovvertendo radicalmente le regole tipiche delle società di capitali, attingono totalmente la disciplina delle società di persone, consentendo l'introduzione sia del **modello dell'amministrazione disgiuntiva** (art. 2257 C.C.) che il **modello dell'amministrazione congiuntiva** (art. 2258 C.C.).

Nell'amministrazione pluripersonale disgiuntiva, mutuata dalla previsione dell'art. 2257 C.C.<sup>2</sup> in tema di società di persone, ciascun amministratore ha la possibilità di compiere autonomamente qualsiasi operazione riguardi la società, salvo il diritto degli altri amministratori di opporsi prima che l'operazione sia compiuta.

Nell'amministrazione pluripersonale congiuntiva, mutuata dalla previsione dell'art. 2258 C.C.<sup>3</sup> in tema di società di persone, ad ogni singolo amministratore è vietato compiere da solo qualsiasi atto, salvo che ricorrano ragioni di urgenza e si tratta di evitare un danno alla società.

### **3.3. La rappresentanza della società**

Un'altra notevole novità introdotta dalla riforma è quella che la legge instaura tra la qualità di "**amministratore**" e la qualità di "**rappresentante**" della società.

La disciplina della "rappresentanza" nella Srl prima della riforma era mutuata da quella dettata in materia di Spa, agli articoli 2384 e 2384-bis, cui rinviava l'articolo 2487, comma 2.

La legge di riforma ha innovato la suddetta disciplina sia in tema di Spa (art. 2384 C.C.) che in tema di Srl (art. 2475-bis C.C.).

Diversamente dall'art. 2384, ai sensi del quale "*il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina*", il nuovo articolo 2475-bis, al comma 1, dispone lapidariamente che "**gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società**".

Da questa diversa formulazione della norma si evince che nella Srl il potere di rappresentanza non deriva da una investitura ad hoc ma **costituisce qualità legale intrinseca di ogni amministratore**.

Nulla esclude, tuttavia, che lo statuto conferisca il poter di rappresentanza ad alcuni soltanto degli amministratori.

La norma, dunque, non prevede esplicitamente la possibilità di dividere questa coincidenza e quindi di riservare la qualità di rappresentante, per esempio, al solo presidente del consiglio di amministrazione o ai soli consiglieri delegati.

L'unica previsione esplicita è quella del 2° comma del medesimo articolo 2475-bis dove si stabilisce che "*Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società*".

Per "limitazioni ai poteri degli amministratori" si intendono unicamente quelle aventi natura estrinseca, cioè poste dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, opponibili peraltro ai terzi solo se la società dia prova dell'esistenza di un accordo fraudolento fra amministratore e terzo diretto a danneggiarla, essendo

---

<sup>2</sup> **Art. 2257 - Amministrazione disgiuntiva**

[1] Salvo di versa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

[2] Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

<sup>3</sup> **Art. 2258 - Amministrazione congiuntiva**

[1] Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

[2] Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

[3] Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

insufficiente la prova dell'effettiva conoscenza delle limitazioni da parte del terzo.

Analoga previsione viene fatta, a proposito delle Spa, all'art. 2384, dove, al secondo comma, si stabilisce che *“Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”*.

Il rispetto del **principio di certezza nei rapporti con i terzi** costituisce, pur nella elasticità del nuovo modello della Srl, una costante sempre ricorrente. Ai sensi del 5° comma dell'art. 2383 C.C., espressamente richiamato dall'art. 2475, secondo comma, le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo la loro iscrizione nel Registro delle imprese, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Da ultimo si precisa che, stante l'attribuzione del poter di rappresentanza agli amministratori, si deve ritenere che esso non possa essere conferito ai soci non amministratori ed ai terzi.. Soci e terzi potranno al più agire sulla base di una procura e vincolare la società nei limiti di questa secondo le norme sulla rappresentanza negoziale.

In conclusione, dal principio secondo cui, salvo diversa disposizione statutaria, tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale, ossia la legale rappresentanza, ai fini delle comunicazione da effettuare al Registro delle imprese, si possono ricavare almeno due corollari:

- 1) qualsiasi amministratore, indipendentemente dal fatto che sia o no legale rappresentante, può effettuare domande e denunce al Registro delle imprese e depositare atti e documenti;
- 2) in caso di omissioni o di ritardi nel deposito di atti, tutti gli amministratori sono sanzionabili, in quanto tutti erano potenzialmente soggetti obbligati.

### **3.4. Il conflitto di interessi**

Fin dall'entrata in vigore del Codice civile del 1942 è principio generale del nostro ordinamento che le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi, qualora possano recare danno alla società, sono suscettibili di impugnativa.

In tal senso dispone anche il secondo comma del nuovo articolo 2475-ter C.C., stabilendo che *“Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugunate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”*.

### **3.5. La responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci**

Particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'art. 2476 C.C. Essa s'impenna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere



notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società.

Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma). Questa novità dovrebbe sopperire alla eliminazione dell'istituto del controllo giudiziario ex art. 2409, ormai proprio della sola Spa e Sapa.

Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali.

Il rilievo della persona del socio che caratterizza la nuova Srl ha quindi il suo pendant nell'esposizione dello stesso all'azione di responsabilità sia sociale che individuale in ogni ipotesi in cui i soci *“hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”* (art. 2476, comma 7, C.C.), esposizione a cui soggiace necessariamente anche l'amministratore di fatto.

### **3.6. La cessazione e revoca dalla carica di amministratore**

#### **3.6.1. La cessazione dalla carica**

In relazione alla cessazione e alla sostituzione degli amministratori delle Srl torna senza dubbio applicabile quanto dettato, per le Spa, agli articoli 2385 e 2386 C.C.

In generale, dunque, il rapporto di amministrazione nelle Srl cessa:

- a) per scadenza del termine** (si verifica nel caso gli amministratori siano stati nominati per un tempo determinato);
- b) per rinuncia dall'incarico;**
- c) per decadenza** (originata dal sopraggiungere di una causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza);
- d) per revoca;**
- e) per decesso.**

#### **3.6.2. La revoca degli amministratori**

Una particolare annotazione deve essere fatta a proposito della **revoca degli amministratori**

L'articolo 2479, comma 2, punto 2, si limita a disporre che è competenza dei soci *“la nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli amministratori”*.

Contrariamente a quanto previsto per la Spa all'art. 2364<sup>4</sup>, nulla si dispone a proposito della competenza dei soci in relazione alla revoca degli amministratori. La materia dovrà, pertanto, essere regolata nell'atto costitutivo.

---

<sup>4</sup> Al comma 1, n. 2 si stabilisce che nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: *“nomina e revoca gli amministratori; ...”*.

Al comma 2, n. 2 dell'art. 2479 si stabilisce che sono riservate alla competenza dei soci: *“la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori”*.

Di “revoca” degli amministratori si parla solo al comma 3 dell’art. 2476, nel quale si stabilisce che *“L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato **provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi**. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione”*.

Si tratta, in questo caso, di un provvedimento di tipo cautelare, che il Tribunale può concedere al socio allorché si ravvedano “gravi irregolarità nella gestione della società”.

## **4. Le decisioni dei soci**

### **4.1. Le competenze inderogabili**

La disciplina delle “decisioni dei soci”, alla quale è dedicata la Sezione IV, rappresenta una ulteriore significativa innovazione.

Con la nuova normativa, il legislatore da attuazione a quanto disposto nella legge-delega, al comma 2, lett. e) dell’articolo 3, laddove si afferma che la riforma della Srl *“dovrà riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità”*.

L’articolo 2479 C.C., rubricato *“Decisione dei soci”*, al primo comma prevede che *“i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”*.

La legge individua poi una serie di decisioni che, per la loro importanza, presuppongono una manifestazione di volontà da parte dei soci e non possono essere loro sottratte mediante una previsione statutaria. Infatti, al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che **“In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:**

- 1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”.

Da notare che il legislatore ha evitato l’utilizzo del termine “assemblea” preferendo la locuzione “procedimenti decisionali”, “proprio per un esplicito riconoscimento dell’ammissibilità di modalità di assunzione delle decisioni di competenza dei soci diverse dal metodo collegiale”<sup>5</sup>.

La nuova norma contempla, infatti, quali modalità di assunzione delle decisioni sociali alternative all’assemblea, la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto; ai sensi dell’art. 2479 *“L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta*

---

<sup>5</sup> Documenti Aristeria, n. 47 “L’amministrazione della s.r.l. e le decisioni dei soci”, Febbraio 2005, pag. 17.



*o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa".*

#### **4.2. Le modalità di assunzione delle decisioni dei soci**

Come si è già detto, il metodo collegiale, che nella normativa precedente inderogabilmente contraddistingueva la decisione dei soci, sta di fatto per tramontare. La nuova norma contempla, infatti, quali modalità di assunzione delle decisioni sociali alternative all'assemblea:

- a) la **consultazione scritta**; oppure
- b) il **consenso espresso per iscritto** (artt. 2475, comma 4 e 2479, comma 3 C.C.).

Si tratta di una vistosa deroga alle regole consuete: ove lo statuto lo preveda, le decisioni dei soci potranno essere adottate, in assenza di un contesto collegiale (cioè senza l'osservanza di particolari procedure e di una riunione formalmente convocata), mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nulla vieta che lo statuto possa prevedere entrambi i metodi, lasciando ampia facoltà ai soci di decidere in materia.

La norma non spiega esattamente cosa deve intendersi per "consultazione scritta" e in cosa questa si differenzi rispetto al "consenso espresso per iscritto".

In entrambi i casi, sia che si tratti di consultazione che di consenso, deve risultare da documenti "scritti", da testi redatti su un supporto materiale (cartaceo o magnetico) e collegati al loro autore dall'apposizione della sottoscrizione (autografa o digitale).

Il requisito della scrittura non sembra presupporre necessariamente il supporto cartaceo, potendosi in tal modo utilizzare, oltre a strumenti quali il fax, anche mezzi telematici, quali la posta elettronica.

Tuttavia, la deroga al metodo assembleare non sembra essere assoluta. Infatti, secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 2479, le decisioni dei soci dovranno continuare ad essere adottate **mediante deliberazione assembleare**:

- a) qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione secondo cui le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- b) quando si tratti di decidere in tema di modificazioni dell'atto costitutivo e di compimento di operazioni che comportino una "sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo", oppure una "rilevante modificazione dei diritti dei soci";
- c) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Al metodo collegiale vengono sottratte alcune competenze, quali:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore.

#### 4.3. L'assemblea dei soci

Qualora, per la formazione della volontà sociale, sia necessario seguire il metodo assembleare, o per l'assenza di una diversa previsione statutaria, o perché previsto dalla legge, l'articolo 2479-bis C.C. prevede, al comma 1, che *“L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”*.

Nello stesso articolo 2479-bis si procede poi ad una sostanziale semplificazione delle regole che disciplinano il **funzionamento dell'assemblea**.

Novità radicale è anche quella dettata al 5° comma dell'art. 2479-bis a proposito di assemblea totalitaria. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa *“l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento”*.

Da notare la differenza con l'analogo norma dettata per le Spa, dove il concetto di assemblea totalitaria ricorre quando:

- a) sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- b) partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, comma 4).

#### 4.4. L'invalidità delle decisioni dei soci

Come riportato nella Relazione, dal sistema delineato delle decisioni dei soci è conseguita la necessità *“di un adattamento del sistema della invalidità alle loro specifiche caratteristiche”*.

Dal sistema delineato delle decisioni dei soci – si legge ancora nella Relazione – è conseguita la necessità di un adattamento del sistema della invalidità alle loro specifiche caratteristiche. A ciò provvede l'art. 2479 ter.

La Relazione considera come principale novità il fatto che le regole innovate individuano *“il termine di decorrenza per l'impugnativa dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale”*.

E ciò si spiega sulla base di un duplice ordine di motivi: *“da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata; dall'altro il tipo societario della società a responsabilità limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società: sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi di un mero investitore estraneo all'attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella realizzata con l'iscrizione nel registro delle imprese”*.

La disciplina delle invalidità delle decisioni dei soci nella Srl è stata comunque risolta ricalcando le norme in materia di Spa.

#### 4.5. La distribuzione di competente tra soci e amministratori

Tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati nell'atto costitutivo, l'art. 2463, comma 2, n. 7) indica *“le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza”*.

All'articolo 2479, comma 1, i soci *“decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo”*.

Come si è più volte detto, la nuova riforma del diritto societario ha connotato la Srl di uno spiccato carattere personalistico, tanto che qualcuno ha anche scritto che la Srl è diventata una società di persone a responsabilità limitata.

Di questo carattere personalistico si trova conferma soprattutto nella norma che consente all'atto costitutivo di distribuire competenze gestorie tra i soci e l'organo amministrativo.

Considerato che le due figure nella realtà spesso coincidono, si tende a legittimare pertanto clausole statutarie che prevedano un diretto coinvolgimento dei soci nelle decisioni amministrative.

In attuazione del secondo comma, lettera e), art. 3 della legge di delega n. 366/2001, si sono adottati interventi particolarmente incisivi in materia di amministrazione e procedimenti decisionali della società.

Per quanto concerne l'amministrazione propriamente detta, l'art. 2475 **consente all'autonomia contrattuale gli spazi più ampi**. Esso infatti lascia sia libertà di scelta per quanto concerne l'individuazione delle persone cui l'amministrazione medesima è affidata sia con riferimento al metodo secondo il quale dovranno agire.

Il nuovo articolo 2475 introduce così la rilevante novità secondo cui, in caso di amministrazione affidata a più persone, l'atto costitutivo può disporre che queste, pur costituendo il consiglio di amministrazione, amministrino non in forma collegiale ma come se fossero soci di una società in nome collettivo, in via tra loro congiunta o disgiunta. Quindi niente più decisioni prese nel contesto di una riunione appositamente convocata, ma decisioni assunte individualmente secondo le regole caso per caso adottate per disciplinare l'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva.

E' necessario, inoltre, sottolineare che la riforma, da un lato, ripropone, in mancanza di diversa opzione da parte dell'atto costitutivo o dello statuto, la tradizionale divaricazione tra le decisioni aventi ad oggetto *“l'amministrazione della società”*, affidata all'organo amministrativo, e le decisioni aventi ad oggetto *“l'organizzazione della vita societaria”* (approvazione del bilancio, nomina degli amministratori, ecc.), affidata ai soci (art. 2479, comma 2, C.C.). Stando a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2368, l'atto costitutivo può addirittura prevedere *“l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società”*.

Dunque, l'amministrazione della società può essere, in tutto o in parte, materia sottratta sia all'organo amministrativo che ai soci nel loro complesso e attribuita solamente ad alcuni di essi.

Non è, dunque, un caso – come fa notare A. Busani <sup>6</sup> – che la normativa in tema di Srl non riproponga l'espressione che il legislatore della riforma ha invece dedicato alla Spa, secondo cui *“la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori ...”* (art. 2380-bis, comma 1, C.C.).

---

<sup>6</sup> “Le Srl alle prove dell'assemblea”, in *Il sole24ore*, 23 luglio 2003, pag. 25

#### **4.5.1. Le competenze dei soci**

Sono riservate alle competenze dei soci le materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (art. 2479, comma 1, C.C.).

Secondo quanto stabilito al comma 2, del medesimo articolo, sono, in ogni caso, riservate alla competenza dei soci:

- 6) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 7) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 8) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 9) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 10) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Si tratta di una serie di competenze che nel sistema previgente erano tipicamente di competenza delle assemblee (sia ordinaria che straordinaria) e che ora non possono essere statutariamente sottratte alla competenza dei soci.

In omaggio alla struttura fondamentalmente personalistica della nuova Srl, la regola di principio è che spetta al contratto sociale determinare quali materie sono di competenza dei soci. Spetta dunque, di conseguenza, al contratto sociale distribuire le competenze tra soci e amministratori.

#### **4.5.2. Le competenze dell'organo amministrativo**

Sono di competenza dell'organo amministrativo:

- 1) la redazione del progetto di bilancio,
- 2) la redazione dei progetti di fusione o scissione,
- 3) le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 (art. 2475, comma 6 C.C.)

### **4.6. I quorum necessari per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci**

Nelle Srl un problema di notevole impatto con il nuovo ordinamento è rappresentato dal problema dei quorum necessari per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci.

#### **4.6.1. Il sistema precedente**

Il vecchio articolo 2486 disponeva che:

- a) l'assemblea ordinaria deliberava con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale;
- b) l'assemblea straordinaria deliberava con il voto di almeno due terzi del capitale sociale.

#### 4.6.2. Il nuovo ordinamento

Nei nuovi articoli 2479 e 2479-bis viene ora disposto che, salvo diversa disposizione statutaria:

- a) nel caso in cui le decisioni dei soci siano assunte al di fuori dello schema assembleare, occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (art. 2479, comma 6, C.C.);
- b) nel caso dell'assemblea, invece, occorre il quorum costitutivo della metà del capitale sociale, mentre la deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei presenti;
- c) per le decisioni che decidono sulle **modificazioni statutarie** e il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2479-bis, comma 3, C.C.).

Questo abbassamento dei quorum previsti dalla legge (peraltro derogabili con apposite clausole statutarie) corrisponde all'intento del legislatore di agevolare la decisionalità societaria e di consentire il superamento di dannose situazioni di stallo.

Tavola n. 1

	<b>Quorum costitutivi</b>	<b>Quorum deliberativi</b>
Decisioni extraassembleari	Tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	Voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Decisioni assembleari	Tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	Maggioranza assoluta dei presenti.
Modificazioni dell'atto costitutivo	Tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	Voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### 4.7. L'invalidità delle decisioni dei soci

La disciplina dell'invalidità delle decisioni dei soci nella Srl è sostanzialmente analoga a quella prevista per la Spa. Il legislatore rinvia, anzi, a tale disciplina in quanto compatibile, anche per quanto concerne la regolamentazione della sospensione cautelare (art. 2479-ter, comma 5, il quale rinvia all'art. 2378 C.C. 7), con l'aggiunta, rispetto alla Spa, della causa ulteriore di nullità della decisione presa in assenza assoluta di informazione dei soci.

<sup>7</sup> Si riporta l'art. 2378 C.C.:

**2378.** (Procedimento d'impugnazione).

1. L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
2. Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

L'ulteriore rinvio agli articoli 2379-bis e 2379-ter C.C. rende applicabile anche alle Srl la disciplina della sanatoria delle nullità e della riduzione dei termini in caso di aumento o riduzione del capitale ovvero di emissione di obbligazioni. Nella Srl si prevede, inoltre la legittimazione all'impugnativa per annullabilità del singolo socio, abbandonata nella Spa.

## **5. Le controversie tra amministratori e il ricorso all'arbitrato**

La nuova riforma del diritto societario non poteva non contenere norme in favore dell'arbitrato, considerato che l'articolo 12 della legge-delega n. 366/2001 imponeva al legislatore di delegato di prevedere disposizioni in materia di arbitrato.

Nei commi 3 e 4 del citato articolo 12 si legge, infatti, che *“3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.*

*4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.*

A seguito di questa delega, è stato inserito, alla fine del Titolo V (Dell'arbitrato), del D. Lgs. n. 5/2003, l'articolo 37, il quale recita testualmente: *“1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.*

*2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.*

*3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.*

---

3. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

4. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

5. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quinto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

6. I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.



4. *La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile*".

Il legislatore ha, in sostanza, previsto che tutte le possibili controversie tra amministratori delle società di persone e delle società a responsabilità limitata possano essere risolte ricorrendo all'arbitrato cosiddetto "economico".

I soci potranno decidere di regolare tale questione all'interno dello stesso contratto sociale.

Nella Relazione governativa al D. Lgs. n. 5/2003 si sottolinea che *"l'opzione verso forme di arbitrato sulle divergenze negli indirizzi di gestione si conforma, non soltanto ad un'aspirazione già emersa nei lavori della Commissione ministeriale che - nel corso nella XIII legislatura - fu presieduta dal prof. A. Mirone, ma anche ai nuovi modelli di società, a cominciare da quello della s.r.l., in cui il potere di amministrazione può essere fortemente disarticolato, con corrispondente incremento delle possibilità di conflitto"*.

Bisogna subito dire che l'arbitrato economico presenta caratteristiche proprie, diverse dall'arbitrato tradizionale.

Non si parla, per esempio, di ricorso ad *"arbitri"*, ma di deferimento *"ad uno o più terzi"*.

Può sembrare strano l'uso di questo linguaggio a proposito dell'arbitrato economico, soprattutto se si considera che all'articolo 34, comma 1, del medesimo decreto, si parla di *"devoluzione ad arbitri"* di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Si tratta forse di due istituti diversi alla base dei quali risiede un unico scopo che è quello del contenimento dei costi e della celerità della risoluzione delle controversie.

Tra le peculiarità dell'arbitrato economico spicca, inoltre, la possibilità di prevedere, oltre alle modalità di nomina degli arbitratori, la possibilità o meno di adire un secondo grado di giudizio (art. 37, comma 2).